

Il Difensore civico ha ricordato che, a seguito dell'evoluzione dell'ordinamento degli enti locali, la questione della rappresentanza legale nelle controversie riguardanti l'Amministrazione era al centro di un ampio dibattito, tra chi la considerava afferente alla funzione di governo e chi invece la riconduceva all'attività di carattere gestionale.

Era tuttavia prevalente opinione che, nel caso di specie, la decisione di costituzione per il tentativo di conciliazione avesse una rilevanza piuttosto tecnico-giuridica che non di indirizzo politico; sicché essa andava ricondotta nella sfera dirigenziale, in coerenza con i principi stabiliti dal D.Lgs n.29/93.

E' stato però anche fatto presente che sussistevano interpretazioni diverse, sia sul versante dottrinario che su quello giurisprudenziale, orientate a spostare sul livello politico dette decisioni o, comunque, a non considerare illegittime le scelte statutarie che demandano alla Giunta siffatte competenze.

La tesi che sembrava però accreditarsi di maggior pregio era che la materia attenesse all'autonomia statutaria dell'Ente, nell'ambito della quale occorreva anche disciplinare i modi per l'esercizio della rappresentanza (come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. IV n.1404/99).

In questo quadro di incertezze interpretative, e soprattutto in pendenza di un procedimento davanti al Collegio di conciliazione, al Difensore civico non è sembrato però opportuno interferire nella decisione già assunta dall'Amministrazione comunale, tenuto anche conto della circostanza che - a prescindere dagli aspetti meramente formali e procedurali - l'atto giuntale aveva comunque imputato la rappresentanza legale dell'Amministrazione al Dirigente della ripartizione competente, che partecipava quindi ai lavori del Collegio di conciliazione, sia pure per delega e non per competenza diretta.

3. 4 Errore nel versamento della tassa automobilistica.

Un errore nel versamento della tassa automobilistica che poteva costargli caro è capitato ad uno sfortunato automobilista di Sulmona, il quale si è accorto di aver versato la tassa automobilistica, relativa agli anni 1999 e 2000, per conto di altra auto, la cui targa differiva dalla sua solo nella lettera finale.

L'errore era dovuto al titolare della tabaccheria, che aveva scambiato l'ultima lettera della targa (A al posto di R)

Volendo regolarizzare la sua posizione e non riuscendo ad avere i chiarimenti su che cosa fare, l'interessato si è rivolto al Difensore civico che ha risolto pacificamente (e senza sanzioni) la questione intervenendo sugli uffici provinciali dell'ACI e prevenendo un noioso contenzioso.

3.5 Canone dell'acqua alle industrie non servite dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale.

Si è rivolto al nostro Ufficio il legale rappresentante di una piccola industria operante in Sulmona - in zona limitrofa al territorio del Consorzio per l'Area di sviluppo Industriale - che, anche a nome di altre aziende similari, ha lamentato l'eccessiva esosità del canone dell'acqua a suo carico, determinata in misura tripla rispetto a quella praticata alla generalità delle strutture industriali e artigianali collocate all'interno del Consorzio.

L'interessato ha anche allegato un motivato parere favorevole della 1° Commissione permanente del Comune - espresso nel giugno del 1995 - nel quale, all'unanimità, si dava mandato alla Giunta di "risolvere la disparità di trattamento tra attività produttive, artigianali ed economiche rientranti nel Nucleo Industriale rispetto a quelle al di fuori del Nucleo stesso, attività per le quali il consumo di acqua

potabile risulta essere molto elevato in rapporto all'attività produttiva svolta comportando, quindi, ingenti costi per le stesse"

Senza entrare nel merito delle scelte tariffarie - spettanti agli organi comunali - lo scrivente ha ritenuto tuttavia che le ragioni di doglianza rappresentate meritassero ogni attenzione, in relazione all'evidente squilibrio che si era creato tra soggetti economici che fruivano del medesimo servizio idrico e che si vedevano fortemente penalizzati dal fatto di operare fuori dall'ambito di competenza del Consorzio.

Ciò anche alla luce dei nuovi criteri di sostanziale uniformità, cui dovrà ispirarsi il sistema tariffario del servizio idrico integrato, in applicazione della legge n.36/94 e della L.R. 2/97.

Di qui un pressante sollecitazione al Consorzio acquedottistico della Valle Peligna ed agli organi comunali perché intervenissero a rimuovere o, quantomeno, ad attenuare l'evidente sperequazione.

3. 6 Revoca e sostituzione dei rappresentanti del Comune in seno al CdA del Consorzio Universitario.

Ha dato ascolto al parere espresso dal Difensore civico il Capo dell'Amministrazione comunale, che aveva revocato i componenti eletti dalla precedente Amministrazione comunale in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario, ritenendo che fosse venuto meno il rapporto rappresentativo e fiduciario.

Per l'occasione il Sindaco aveva fatto riferimento all'art.50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 53 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale.

Di qui il ricorso - da parte degli amministratori revocati prima della scadenza del mandato - al Difensore civico, il quale ha ricordato che le norme da prendere a riferimento erano l'art.18 dello statuto del Consorzio - che riservava all'Assemblea dei soci il potere di revoca, in presenza di giusta causa - e quelle di tipo civilistico.

Né poteva trarre in inganno il disposto del citato art. 18 dello Statuto societario (secondo la quale "gli amministratori possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati", ai sensi dell'art 2458 del codice civile), dal momento che tra le norme statutarie non si rinveniva alcuna disposizione che attribuisse al Sindaco un potere di nomina (e nemmeno di

designazione, come invece previsto per alcuni soci del Consorzio) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Di qui la prudente, e quantomai opportuna, decisione del Sindaco di agire in via di autotutela, ripristinando gli incarichi revocati ed evitando un rischioso contenzioso già preannunciato.

3.7 Locazione di immobile comunale - Un contenzioso che dura da 15 anni.

Un cittadino ha chiesto al Difensore civico di intervenire nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione alla controversia relativa al mancato rilascio - da parte del concessionario - di alcuni locali di un ex edificio scolastico, dati in locazione da oltre 15 anni e per i quali il Comune non solo non era riuscito a riscuotere i canoni ma aveva continuato anche a pagare direttamente le spese per le bollette per il consumo del gas-metano e dell'energia elettrica.

Nonostante fin dal '98 il Pretore di Sulmona avesse condannato il locatario a rilasciare l'immobile e a risarcire dette spese, la definizione della fase di appello della sentenza si protraeva da ormai troppo tempo, anche a causa di rinvii (chiesti non solo dalla difesa del convenuto).

In effetti, dalla ricostruzione della vicenda, la questione appariva segnata da una serie di incongruenze e anomalie che ponevano non pochi interrogativi su come fosse stato possibile autorizzare l'uso da parte di terzi di un immobile di proprietà comunale (gravato peraltro da specifica destinazione a fini scolastici) senza un preventivo provvedimento che fissasse il contenuto essenziale del rapporto di locazione e si formalizzasse in un atto contrattuale.

Né si comprendeva perché, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo della locazione e del rimborso delle spese indebitamente anticipate dal Comune, non fossero state attivate, con la dovuta tempestività, le procedure per rescindere il contratto e procedere al recupero coattivo di quanto dovuto.

Restava infine da chiarire in base a quale norma di legge o contrattuale il Comune si fosse, a suo tempo, assunto l'onere del pagamento delle bollette di gas metano ed ENEL e perché non si fosse provveduto a disdire i relativi contratti di fornitura a proprio carico, in presenza di persistenti inadempienze contrattuali.

Quanto poi ai rinvii della discussione della causa in atto davanti al Tribunale di Sulmona, lasciava perplessi il fatto che l'iniziativa potesse aver avuto una qualche acquiescenza da

parte della difesa dell'Amministrazione comunale, il cui interesse non era certamente quello di procrastinare la conclusione della fase d'appello.

Sta di fatto che rimanevano inspiegabilmente prive di riscontro ripetute richieste di notizie sullo stato del procedimento giudiziario avanzate dai vari uffici comunali (Segretario Generale, Responsabile dell'Ufficio patrimonio, Responsabile dell'Ufficio Legale).

Di qui l'invito rivolto dallo scrivente al Sindaco e agli uffici comunali ad attivarsi per chiarire i motivi dell'assurdo protrarsi della situazione di incertezza e per sollecitare la difesa dell'Amministrazione ad attivarsi per accelerare l'iter di definizione della controversia, anche ad evitare possibili responsabilità di carattere contabile.

3.8 Problemi per l'utilizzo dei fondi del sisma 1984.

Da più parti sono state richieste notizie in merito all'assegnazione, da parte dell'Amministrazione comunale, dei fondi stanziati dalla Direzione della Protezione Civile a favore degli immobili danneggiati dal sisma del 1984.

In base alle direttive ministeriali, per l'assegnazione dei contributi l'Amministrazione comunale doveva emanare

apposito atto che individuasse i criteri di concreto utilizzo dei predetti fondi.

La vicenda si è complicata con il fatto che, nel frattempo, era scaduta la convenzione con i tecnici esterni, di cui in passato il Comune si era servito per l'istruttoria delle pratiche.

In questo senso il Difensore civico è intervenuto per sollecitare una decisione dell'Amministrazione sull'intendimento o meno di ripristinare il rapporto collaborativo con l'esterno, visto che per i cittadini interessati non era affatto facile avere notizie sul nuovo finanziamento della Protezione Civile, né sullo stato delle singole pratiche.

La Giunta ha quindi provveduto a ripristinare la convenzione con il tecnico a suo tempo incaricato ad avviare, sia pure con un certo ritardo, la fase di concreto utilizzo dei fondi stanziati.

3.9 Mostra-mercato contestata.

Un'Associazione di commercianti ha chiesto l'intervento del Difensore civico in merito alla decisione della Giunta comunale di autorizzare l'occupazione di suolo pubblico - nell'area destinata a spettacoli viaggianti - per lo svolgimento, nel periodo natalizio, di una "Mostra-mercato con esposizione e vendita", promossa da altra Associazione di categoria.

Alla base della contestazione c'erano:

1. la prevista autorizzazione temporanea per esercizio del commercio, che sarebbe stata in contrasto con il disconoscimento del carattere commerciale della manifestazione;
2. la presunta mancanza del parere delle Organizzazioni dei commercianti
3. il periodo di svolgimento della manifestazione, ritenuto eccessivo rispetto alla normale durata di tali iniziative.

Pur non entrando nel merito della scelta dell'Amministrazione di sostenere l'iniziativa - che presentava indubbi riflessi positivi sul piano turistico ed economico - lo scrivente ha ritenuto tuttavia doveroso richiamare l'attenzione del Sindaco e delle strutture comunali competenti su taluni aspetti della deliberazione che potevano rilevare in sede di eventuale impugnativa.

In particolare, e' stato posto in dubbio il fatto di aver trattato la manifestazione in questione come fattispecie sostanzialmente estranea alla disciplina dettata dalla L.R. 23/12/1999 n.135 - da cui l'Amministrazione riteneva potesse prescindere, almeno per ciò che concerneva l'adozione del Regolamento previsto dall'art. 16 - nel presupposto che la stessa non potesse essere qualificata "né come fiera né come

mercato", secondo le definizioni di cui all'art 2 della medesima legge.

In effetti, dalla deliberazione, non emergevano elementi per far inquadrare l'iniziativa in fattispecie diversa da quelle disciplinate in via generale dalla legge regionale, alla quale - non a caso - la stessa deliberazione aveva fatto riferimento, nel punto in cui dava atto che l'Amministrazione comunale aveva richiesto alle Organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale il parere previsto dall'art. 5 della L.R. 135/99; adempimento quest'ultimo prescritto proprio in occasione di "fiere o altre riunioni straordinarie".

Appariva dunque evidente l'esigenza che la materia trovasse una regolazione a livello comunale, sia per dare attuazione al disposto dell'art.16 della L.R. 135/99 sia per garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza, contenute nell'art. 12 della legge n.241/90.

Quanto al rilievo che non sarebbero stati acquisiti i pareri delle Organizzazioni dei commercianti, è stato fatto rilevare che l'atto deliberativo, nel mentre dava atto della avvenuta richiesta di parere, non si soffermava poi a specificare se, ed in quali termini, le Organizzazioni si fossero espresse al riguardo.

In ordine infine alla durata della manifestazione, trattavasi di valutazione rimessa all'Amministrazione precedente, nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa regionale di settore.

La vicenda si è poi sviluppata attraverso un ricorso al TAR e si è di fatto conclusa attraverso un pressoché totale insuccesso dell'iniziativa sul piano organizzativo.

4) Altri interventi

Altre questioni di una certa complessità che hanno investito direttamente l'attività del Comune, hanno riguardato:

- una vicenda di retrocessione, agli ex proprietari, di terreni espropriati per la costruzione di case popolari, che si protraeva da molti anni, attraverso incomprensioni e sterili polemiche;
- il collaudo di opere in un edificio del Centro storico, finanziate con i contributi del sisma del 1984 e lungamente contestate da uno dei condomini per violazione delle norme antisismiche e, soprattutto, per rilevanti difformità rispetto alle originarie caratteristiche architettoniche e alle norme sulle bellezze naturali.

La vicenda è stata al centro di numerosi incontri, coinvolgendo non solo il Comune ma anche i tecnici della

Protezione civile della Regione e la Soprintendenza alle Antichità e ai Monumenti dell'Abruzzo.

- L'emergenza inquinamento del Fiume Gizio nel tratto che attraversa la Città, nei pressi della Stazione Introdacqua.

Il Difensore civico è intervenuto per attirare l'attenzione del Comune e del Consorzio di Bonifica "Aterno-Sagittario", al fine di evitare che la gravissima situazione di inquinamento, determinatasi a seguito della rottura di scarichi fognari - ma anche per la deviazione dell'acqua del Fiume Sagittario per irrigare, a monte, gli utenti del Comune di Pettorano e per servire i canali "Torta" e "Campo" - creasse preoccupanti problemi all'igiene e alla salute dei cittadini residenti in quella zona.

La questione - che si protraeva da molte settimane - è stata risolta attraverso il pronto intervento dell'Amministrazione comunale e dei tecnici del Consorzio acquedottistico locale e nella sostanziale inerzia del Consorzio di Bonifica, che ha imputato lo stato di prosciugamento del tratto di fiume al fatto che, gli accordi tra i due Comuni (Sulmona e Pettorano) non prevedono la possibilità di effettuare turni di irrigazione tra tutti gli utenti del servizio;

- la contestazione di alcuni proprietari di case popolari nei confronti della richiesta di pagamento dell'ICI sui garages di pertinenza, relativa ad anni in cui risultavano assegnatari (ma non ancora proprietari) degli stessi garages, a causa di errori negli atti notarili di cessione da parte dell'ex IACP

CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO ED IL COMUNE DI SULMONA PER L'ESERCIZIO UNITARIO DELLA TUTELA CIVICA, AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 3, L.R.20.10.95, N.126

PREMESSO CHE:

l'art.7, comma3, della L.R. 20.10.95, n.126 (nel testo introdotto dall'art.1, della L.R.12.06.1998, n.45) ha previsto che il Consiglio Regionale, su proposta del Difensore Civico, può stipulare con Comuni e Province, in cui non operi un Difensore Civico locale, apposite convenzioni per consentire al Difensore Civico Regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale;

con deliberazione n.99/11, in data 3.11.98, il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha approvato lo schema tipo della suddetta convenzione, demandando all'Ufficio di Presidenza - d'intesa con il Difensore Civico Regionale - la valutazione delle richieste di convenzionamento da parte degli Enti Locali interessati e al Presidente del Consiglio Regionale, il compito di stipulare l'atto negoziale con i singoli Enti;

con deliberazione consiliare n.124, in data 19.09.2000, l'Amministrazione Comunale di Sulmona ha richiesto la stipula della convenzione di cui sopra e sulla stessa si sono espressi favorevolmente sia il Difensore Civico Regionale sia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con deliberazione n.225 del 26.10.2000;

Il Presidente pro-tempore del Consiglio Regionale d'Abruzzo Avv. Giuseppe Tagliente e il Segretario Generale del Comune di Sulmona dott. Orlando Ciocca

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art.1 - Oggetto.


Il Comune di Sulmona affida al Difensore Civico della Regione Abruzzo l'Ufficio di Difensore Civico Comunale.

Art.2 - Contenuto della convenzione.

1. Il Difensore Civico regionale esercita tutte le funzioni attribuite al Difensore Civico Comunale, secondo le disposizioni contenute nello Statuto Comunale e nella Legge 142/90 nonché nella L.R. 20.10.95 n.126 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con le richiamate norme statutarie.
2. Restano ferme le competenze e i poteri conferiti al Difensore Civico Regionale relativamente alle funzioni attribuite o delegate all'ente locale della Regione Abruzzo.
3. Rientrano nella competenza del Difensore Civico regionale, in forza della presente convenzione, le funzioni in materia di controllo di legittimità di cui all'art.17, commi 38 e 39 della legge 15.5.97, n.127
4. Ogni modifica alle norme statali, regionali e statutarie in materia di difesa civica, si intende estesa all'attività svolta dal Difensore Civico Regionale in attuazione della presente convenzione, salvo avviso contrario di una delle parti comunicato tempestivamente all'altro contraente.

Art.3 - Organizzazione.

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art.2, il Comune di Sulmona istituisce un proprio ufficio, dotato di strutture e servizi idonei e mette a disposizione personale



- adeguato alle funzioni da svolgere, previa intesa con il Difensore Civico Regionale, dal quale lo stesso personale funzionalmente dipende.
2. Il Comune consente al Difensore Civico Regionale di utilizzare locali e il personale messi a disposizione per tenere eventuali riunioni o incontri con amministratori o cittadini residenti nei Comuni vicini (o comunque ricadenti nel comprensorio) o per raccogliere istanze provenienti dal comprensorio stesso.
 3. Il personale di cui al comma 1, raccoglie le istanze e ne cura l'istruttoria secondo direttive del Difensore Civico Regionale.

Il Difensore Civico stabilisce il calendario di ricevimento dei cittadini, dandone comunicazione al Sindaco.


Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Difensore Civico invierà al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da eventuali osservazioni e suggerimenti.

Art.4 - Durata ed oneri.


1. La presente convenzione ha la durata fino alla elezione del Difensore Civico Comunale.
2. Gli oneri finanziari relativi al personale messo a disposizione, alle attrezzature e ai servizi, comunque necessari all'espletamento delle funzioni di difesa civica sono a carico del Comune di Sulmona.
3. Le spese per l'attività del Difensore Civico Regionale sono a carico del pertinente capitolo del bilancio regionale.

L'Aquila, li 16 novembre 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI SULMONA
(dott. Orlando Ciocca)



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Avv. Giuseppe Tagliente)




VISTO SI AUTENTICANO LE FIRME APPOSTE IN
M.A. PRESENZA DAI SIGNORI:

- ~~Dott.~~ CIocca ORLANDO, nato a L'Aquila il 29 gennaio 1938 e residente a Sulmona in via Lameccio n.6, Segretario generale del Comune di Sulmona;
- Avv. Giuseppe Tagliente, nato a Vestes il 1° gennaio 1952 ed in residenza, presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, delle cui identità personali sono certo.

L'APVILA 16 novembre 2000

DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
(Dott. Fausto Fantì)




ALL. 5)**ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI IN ABRUZZO**
(al 31.03.2002)

- Dr. Giovanni Masciocchi - Comune di Sulmona (in convenzione con la Regione ex art. 1 L.R. 45/98)
- Avv. Domenico Martinelli - Comune di Carsoli (AQ)
- Prof. Giuseppe Di Tommaso - Comune di Vittorito (AQ)
- Avv. Stefano Minto - Comune di Pescara
- Dott. Gaetano Marzuoli - Comune di Montesilvano (PE)
- Avv. Antonello De Rosa - Comune di Cepagatti (PE)
- Dott.ssa Maria Paola Tarò - Comune di Sant'Omero (TE)
- Prof. Antonio Di Cesare - Comune di Ortona (CH)

N.B.: Il presente elenco tiene conto dei nominativi dei difensori civici comunicati a questo Ufficio

ALL. 6)

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE ABRUZZO

SEDI

Difensore civico: Dr. Giovanni Masciocchi

Sede centrale

L'Aquila – Via Bazzano n. 2 – Tel 0862/644802

Sedi decentrate

Pescara – Via Bovio n. 425 (Sede collegamento Consiglio regionale) –
Tel. 085/7671-47119866

Chieti (c/o Centro servizi culturali) – P.zza S. Pio X n. 59 –
Tel. 0871/561049

Teramo (c/o Sezione provinciale Co.Re.Co.) – Via Ponte S. Giovanni n. 3 –
Tel 0861/245343-240382

Sulmona (c/o Palazzo comunale) – Via Mazzara n. 20 – Tel. 0864/242286

Numero verde: 800 238180